

PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 06-08-2013, n. 18742

Ordinanza

sul ricorso 18133-2011 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;

- ricorrente -

contro

B.G.C. (OMISSIS);

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali a pagare a titolo a B.G.C. le differenze pensionistiche (decorrenza pensione 1.3.2007), affermando la illegittimità del nuovo testo dell'art. 49 del regolamento della Cassa, introdotto con la Delib. 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali" col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all'80% di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale affermava la illegittimità della citata Delib. del 2002 perchè non teneva conto del principio del pro rata posto dalla *L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3*. La Corte esaminava poi lo ius superveniens di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763*, il quale, modificando il primo e secondo periodo della *L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12*, oltre ad innalzare l'arco temporale da prendere in esame per assicurare l'equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del principio del pro rata.

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre.

Resiste il professionista con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Lette le memorie di entrambe le parti, in particolare quella critica di parte ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti il ricorso è manifestamente infondato.

1. Questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011, nonchè con le successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre conformi, in cui si è affermato "**Nel regime dettato dalla *L. 8 agosto***

1995, n. 335, art. 1, comma 12, (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dalla *L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763* (Legge Finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio cd. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex *D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509*, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni". **Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e ritenute non condivisibili.**

2. Inoltre, la sentenza invocata da parte ricorrente n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le argomentazioni di parte ricorrente avendo affermato "Non occorre quindi - **diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa** - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla *L. n. 160 del 1963*, poi seguita dalla *L. n. 1140 del 1970*, quindi dalla *L. n. 414 del 1991*, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che **il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla *L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12*, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità".**

3. Parimenti infondato è il rilievo del ricorrente secondo cui, poichè la pensione per cui è causa ha decorrenza dal marzo 2007, sarebbe applicabile lo ius superveniens, ossia la *L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763*. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della *L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 12*: col primo si innalza l'arco temporale da prendere in esame per assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone: "In

esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni ...".

E' stato affermato (Cass. 13607/2012) che quella in esame "E' una norma a carattere innovativo che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, nella formulazione della *L. n. 335 del 1995*, con un principio simile, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, **abbiano "presente il principio del pro rata"** nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a partire dal 1 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. **In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati";.**

La disposizione quindi **facoltizza** la Cassa **ad adottare delibere** in cui il principio del pro rata venga "temperato" rispetto ai criteri originali di cui alla *L. n. 335 del 1995*, **tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate successivamente all'entrata in vigore della legge**, ossia dal primo gennaio 2007, **mentre nella specie si tratta di verificare la legittimità delle precedenti Delib. del 2002 e Delib. del 2003 sulla base delle quali è stata liquidata la pensione per cui è causa, di talchè risulta elemento irrilevante che questa decorra dal marzo 2007**. In altri termini, **la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere future, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui sono state emanate.**

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4000 per compensi professionali e 50 per esborsi oltre Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013